

L.R. Toscana 23 marzo 2000, n. 42

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

Art. 22

Riconoscimento delle associazioni pro-loco.

1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica. A tal fine, le pro-loco cooperano con gli Enti locali per:

a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;

b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno, dei turisti;

d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione.

2. I comuni capoluoghi di provincia e la città metropolitana istituiscono gli albi delle associazioni pro-loco ⁽⁴⁵⁾.

3. La Regione, con il regolamento di attuazione, disciplina le modalità e le condizioni per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 ⁽⁴⁶⁾.

(45) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 18 marzo 2016, n. 25, a decorrere dal 24 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 87, comma 1 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Presso le province sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni pro-loco.».

(46) Comma così modificato dall'art. 14, comma 2, L.R. 18 marzo 2016, n. 25, a decorrere dal 24 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 87, comma 1 della stessa legge).